



# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

## DETERMINAZIONE N° 551 DEL 11/08/2016

### Servizio TURISMO

**OGGETTO: L.R. 21/2008 - SOCIETÀ CENTRO FONDO GALLIO SNC - CONCESSIONE DI LINEA E AUTORIZZAZIONE AL PUBBLICO ESERCIZIO DEL NASTRO TRASPORTATORE DENOMINATO "CAMPOMULO 2" COD. REG. T.5.28NT SITO IN COMUNE DI GALLIO (VI).**

### IL DIRIGENTE

Premesso che la Provincia di Vicenza ai sensi dell'art 3 lett. e) della L.R. 21/08 è competente per il rilascio delle concessioni degli impianti scioviari;

Vista l'istanza presentata in data 08/04/2016 prot. 24132 dal sig. Segafredo Pietro Antonio, in qualità di legale rappresentante della Soc. Centro Fondo Gallio snc diretta ad ottenere la concessione e dell'autorizzazione al pubblico esercizio del tappeto mobile di risalita denominato "**CAMPOMULO 2**" - Cod. Reg. T.5.28NT sito in Comune di Gallio(VI);

Preso Atto che l'impianto è già stato realizzato come risulta dai citati provvedimenti del Comune di Gallio prot. 2799 del 03/06/2013 (Permesso di Costruire n. 11/P/13 del 30/05/2013) prot. 1365 del 18/03/2014 (Permesso di Costruire in variante n. 11/V1/14 del 17/03/2014), prot. 1151 del 17/02/2016 (Permesso di Costruire in variante n. 11/V2/16 del 02/02/2016 );

Vista la documentazione allegata alla richiesta, comprendente :

- Autorizzazione prot. 4986 del 16/09/2008 rilasciata dal Comune di Gallio concernente il vincolo di protezione delle bellezze naturali e di tutela dell'ambiente (art. 142 del D.Lgs 42/2004);
- Presa d'atto prot. 4134 del 10/09/2012, prot 1284 del 13/03/2014 e prot 4357 del 15/07/2015, per interventi su aree sottoposte a vincolo idrogeologico, rilasciate dal Responsabile dello Sportello Unico per l'edilizia del Comune di Gallio Arch. Gianni Dall'Osto;
- Autorizzazioni in data 28/02/2014 prot. 1053 e prot. 3730 in data 22/06/2015, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 22/01/2004 n.42, rilasciate dal Responsabile dell'Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Gallio Arch. Gianni Dall'Osto;
- Rinnovo dell'Autorizzazione prot n 534017 del 15 /10/2008, relativa alla riduzione della superficie boscata allo scopo di realizzare un parco giochi sulla neve in località Campomulo, rilasciata dalla dirigente del Servizio Forestale di Vicenza, in data 26/03/2012 prot. 140899. pervenuta al Comune di Gallio in data 27/03/2012 con prot. 1460;
- Decreto della Regione Veneto n. 78 del 10/08/2012, all'autorizzazione ai sensi dell'art. 8 della L.R. 22/07/1994 n° 31 al mutamento di destinazione dei terreni di uso civico ( fino alla data del

14/11/2018), censiti al Fg. 14 mappale 40 parte per mq. 133, mappale 27 parte per mq 174 e mappale 32 parte per mq. 26.732 (superficie complessiva pari a mq 27.039), al fine di consentire la realizzazione di un parco giochi sulla neve a servizio del Centro Fondo Gallio in località Campomulo;

- Verbale n° 56 del 23/05/2016 di Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Gallio di presa d'atto dell'autorizzazione di mutamento di destinazione di terreni di uso civico in località Campomulo disposta con D.G.R n° 78 del 10/08/2012.
- Contratto-Convenzione N. 861 di rep in data 16/12/2005 del Comune di Gallio relativamente alla disponibilità dei terreni (scadenza 15 novembre 2018);
- Planimetria dove risulta posizionato il tappeto mobile, firmata sia da un tecnico abilitato che dal Legale Rappresentante della Società;
- Copia della necessaria polizza per la copertura assicurativa ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti ed ai terzi per fatti derivanti da responsabilità di aree sciabili;
- Dichiarazione ARPAV Centro Valanghe di Arabba INDVAL IMP 2-15 del 23/03/2015 che la zona interessata dal tracciato del tappeto mobile non è interessata da pericolo di valanghe;

Vista la modifica all'art. 30 della L.R. 21.11.08, n. 21 in cui si precisa che il rilascio dell'autorizzazione da parte della Provincia avviene previo il rilascio del nulla osta qualora previsto, da parte del ministero competente in materia di infrastrutture e trasporti di cui all'art. 24;

Viste le note n. 1639/FTM del 15 luglio 2010 e n. 05/FTM del 28 gennaio 2011 della Direzione Generale Territoriale del Nord-Est - Ufficio 13 "Trasporti impianti fissi per il Veneto, l'Emilia Romagna e il Friuli Venezia Giulia" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in cui è stato precisato, che i tappeti mobili "non rientrano tra i sistemi di trasporto ad impianti fissi" e che "allo stato attuale la tipologia di servizio da espletare con gli impianti in argomento non sembra assimilabile ai servizi previsti all'art. 1 del D.P.R n. 753/80 e peraltro non risultano configurabili nella categoria degli impianti fissi, né tanto meno più specifica degli impianti a fune, in relazione alle loro caratteristiche costruttive;

Dato atto pertanto che il presente provvedimento non è soggetto al rilascio del nulla osta da parte del ministero competente in materia di infrastrutture e trasporti;

Ritenuto comunque che il servizio deve avvenire nel rispetto del regolamento di esercizio, in particolare degli obblighi del responsabile d'esercizio o caposervizio e del macchinista riguardo alla sicurezza, con l'effettuazione delle previste verifiche, prove ordinarie, straordinarie e le manutenzioni periodiche;

Preso atto dell'alt. 58 bis c. l L.R. 21/08 (inserito con L.R. 32/2012), che ha stabilito di istituire un fondo regionale assicurato da destinare a garanzia della restituzione in pristino dei luoghi ai sensi dell'articolo 11, nel caso di cessazione a qualsiasi titolo della concessione per l'esercizio degli impianti a fune;

Considerato che si tratta di una concessione/autorizzazione, nelle more dell'istituzione del fondo, a garanzia del ripristino dei luoghi dalle opere edili, **si subordina il rilascio della concessione di cui all'art. 18 e delle autorizzazioni di cui agli articoli 41 e 45, alla prestazione di un'idonea cauzione a favore della Provincia di Vicenza** per la regolare esecuzione degli interventi di ripristino, da aggiornare annualmente in relazione all'inflazione rilevata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (POI);

Preso atto che la Società Centro Fondo Gallio snc di Segafredo Pietro Antonio S.r.l. ha inviato in data 24/06/2017 prot. 43632 la Polizza fideiussoria stipulata con l'Assicurazione UNIPOLSAI, per il rilascio di una cauzione a favore della Provincia di Vicenza, per un importo da cauzionare a garanzia del ripristino dei luoghi interessati dal nastro trasportatore denominato "CAMPOMULO 2" è di euro 4.000,00 (euro quattromila/00);

Ritenuto che il rilascio dell'autorizzazione al pubblico esercizio sia compatibile con l'interesse generale e con le finalità della stessa, dal momento che il proseguimento dell'attività in questione consente la fruizione di un servizio turistico sportivo di interesse pubblico;

Vista peraltro la Delibera della Giunta Regionale n. 913 del 22.05.2012 relativa al "Regime concessorio e autorizzatorio per l'esercizio di impianti e piste da sci";

Considerato che la stessa delibera riporta " che per gli impianti ascrivibili nelle categorie b), e) e d) e. 2 dell'alt. 17 della L.R. 21/08 con finalità turistico-sportiva, il rilascio della concessione di linea avvenga secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente;

Visto che tale impianto è classificato in base alla sua finalità e caratteristiche:"d) *impianto che consente all'utente di superare ripetutamente il dislivello necessario a raggiungere la partenza di una pista, denominato impianto di ricircolo;*

Ritenuto quindi in considerazione della rilevanza degli interessi coinvolti e della necessità di garantire la regolare apertura degli impianti, senza interruzioni o disservizi a discapito dei fruitori degli impianti e degli operatori del settore, di concedere fino alla scadenza **del 14 novembre 2018** (Contratto-Convenzione N. 861 di rep in data 16/12/2005 del Comune di Gallio relativamente alla disponibilità dei terreni), l'efficacia del provvedimento di concessione e di autorizzazione all'esercizio dell'impianto e delle piste;

Visto:  
la L.R. 21/08;  
la L.R. 12.01.2009 n.l art. 31 comma 1;  
il R.D. 3267/23;  
il D.Lgs. 42/2004;  
il D.P.R. n. 753/80;  
le L.R. n. 52/78;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.10 del 19/02/2015, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale 2015-2017;

Dato atto che risulta rispettata la limitazione di cui al comma 3, art.163, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche, coordinato con quanto disposto dalla legge di stabilità 2016;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto presidenziale n. 11 del 27/10/2014;

## DETERMINA

1. di accogliere la richiesta di concessione/autorizzazione di linea per l'esercizio del nastro trasportatore (tappeto mobile) in servizio pubblico per persone denominato "**CAMPOMULO 2**" Cod. Reg. T.1.28.NT sito in Comune di Roana (VI) **fino alla scadenza del 14 novembre 2018** (Contratto-Convenzione N. 861 di rep in data 16/12/2005 del Comune di Gallio relativamente alla disponibilità dei terreni), con le seguenti caratteristiche:

Denominazione impianto e quote	Nastro trasportatore " <b>CAMPOMULO 2</b> " (1531-1549)
Cod. Reg.	Cod. Reg. T.1.28.NT
Comune	Gallio (VI)
Unione Montana	Spettabile Reggenza Sette Comuni
Societa'	Soc. Centro Fondo Gallio snc di Segafredo Pietro Antonio e C.
Indirizzo	Località Campomulo - 36032 - Gallio (VI)
Dislivello (m)	18,00

Lunghezza inclinata (m)	109,25
Velocita' massima (m/sec)	0,60
Portata massima (p/h)	1200
Potenza installata principale (Kw)	11
Potenza installata totale (Kw)	11
Stazione motrice	a monte
Tensione	idraulica
Coefficiente di Arroccamento	1
Coeff. Di Ripetitività orario	10
P.S.I.	120

2. Scaduto il termine suesposto, la concessione si intenderà cessata di pieno diritto contestualmente, senza che siano necessari atti di sorta da parte dell'Amministrazione concedente e senza che da parte del Concessionario possano invocarsi usi o consuetudini per continuare nel godimento della concessione medesima;
3. La concessione è subordinata alla scrupolosa osservanza della legislazione statale e regionale in premessa citata, nonché di quelle disposizioni che potranno successivamente essere emanate in materia, in particolare si precisa che il Concessionario è gravato dagli obblighi previsti dagli artt. 25, 30 e 31 della L.R. 21/2008;
4. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dal DL 174/12).
5. Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 11/08/2016

**Sottoscritta dal Dirigente  
(BRENTAN SANDRA)  
con firma digitale**

---

*Responsabile del Procedimento: Arch. Brentan Sandra*



# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

## DETERMINAZIONE N° 551 DEL 11/08/2016

Servizio TRASPORTI  
Proposta N° 652 / 2016

---

**OGGETTO: L.R. 21/2008 - SOCIETÀ CENTRO FONDO GALLIO SNC - CONCESSIONE DI LINEA E AUTORIZZAZIONE AL PUBBLICO ESERCIZIO DEL NASTRO TRASPORTATORE DENOMINATO "CAMPOMULO 2" COD. REG. T.5.28NT SITO IN COMUNE DI GALLIO (VI).**

---

**VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI**

(ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27 ottobre 2014)

( X ) Favorevole      ( ) Contrario

.....

Vicenza, 11/08/2016

**Sottoscritto dal Segretario Generale  
(BAZZAN CATERINA)  
con firma digitale**